

BENI STRUMENTALI: PROCEDURA DI ELIMINAZIONE VOLONTARIA

Il Dpr 441/97 disciplina le procedure necessarie nei casi di:

- a) distruzione volontaria di beni
- b) trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.

Attenersi alle procedure ivi indicate eviterà l'applicazione della presunzione di cessione.

1) COMUNICAZIONE AGLI UFFICI

L'operazione va notificata in carta libera **agli uffici finanziari**:

- **dell'Agenzia delle Entrate locale**
- **e del Comando della Guardia di Finanza**

almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la distruzione (giorni di calendario)

Procedura d'urgenza: nei casi di particolare urgenza (es.: pericolo per la salute, per danni alle cose, ecc.) è ammesso derogare al termine dei 5 giorni; tuttavia sarà necessario:

- ❖ l'intervento di un notaio (o, si ritiene, di altro pubblico ufficiale: forze di polizia, ecc.)
- ❖ che attesti sia la distruzione dei beni che i motivi dell'urgenza.

2) VERBALE DI DISTRUZIONE

I soggetti che hanno assistito alle operazioni (funzionari dell'Agenzia, della GdF o un notaio) sono tenuti a redigere apposito verbale da cui risulti (CM 241/98):

- il rispetto delle procedure
- gli stessi dati da indicare nella comunicazione del contribuente (data e ora, quantità, ecc.)

BENI DISTRUTTI DI COSTO INFERIORE AD EURO 10.000,00

Se il "**costo storico**" (non valore economico) dei beni distrutti non è superiore ad Euro 10.000,00:

- può non essere inviata la preventiva comunicazione agli Uffici (art. 2 c. 2 lett. a) Dpr 441/97)
- in tal caso, il verbale dei funzionari è sostituito da una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (ex L. D5/1968) da cui devono risultare: data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti e trasformati (art. 2 c. U lett. b) Dpr 441/97).